

Sentenza : 23 gennaio 2018, n.21

Materia: circoscrizioni comunali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: artt. 3 e 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale della Regione Sardegna); art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1 della legge della Regione Sardegna 16 marzo 2017 n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes).

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Eleonora Bardazzi

Sintesi: Il Presidente del Consiglio propone la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna del 16 marzo 2017 n.4, recante "ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes".

Dalla normativa impugnata, avente ad oggetto la ridefinizione dei confini comunali e consistente in una permuta territoriale, consegue la variazione territoriale e demografica dei due comuni.

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la legge censurata sarebbe stata approvata senza consultare la popolazione del territorio, in violazione degli artt. 3 e 45 dello Statuto sardo, che riservano alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni e che prevedono che l'istituzione, la modifica di circoscrizioni e di denominazione dei comuni debba avvenire solo una volta sentite le popolazioni interessate.

In secondo luogo, la legge contrasterebbe con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione che, analogamente a quanto previsto all'art. 45 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, dispone che la Regione possa, con legge regionale, istituire nuovi Comuni e modificarne circoscrizioni e denominazioni solo previa consultazione delle popolazioni interessate.

La Corte dichiara fondata la questione di costituzionalità proposta sia con riferimento all'art. 133, secondo comma della Costituzione, che con riferimento l'art. 45 dello statuto della Regione autonoma Sardegna, di analogo contenuto.

Le popolazioni interessate, infatti, devono essere sentite anche quando la variazione circoscrizionale non deriva direttamente dall'istituzione di nuovo Comune e anche nel caso di variazione delle circoscrizione dei Comuni, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati e dall'entità dell'intervento, come peraltro già precedentemente chiarito in casi simili dalla giurisprudenza della stessa Corte (sentenze nn. 214/2010, 279/1994, 453/1989).

Inoltre nel caso di specie il principio di autodeterminazione delle popolazioni coinvolte non può considerarsi garantito nemmeno dalla circostanza che la richiesta di variazione territoriale provenga dalla popolazione stessa e trovi origine in una petizione risalente al 1991. A tale proposito la Corte ricorda che la sottoscrizione di un'istanza è pienamente capace di esprimere un'opinione ma non è tuttavia in grado di tutelare la libertà individuale con riferimento ad eventuali condizionamenti esterni.

È infatti sempre opportuno distinguere il momento dell'iniziativa dalla consultazione vera e propria. Risulta priva di rilievo anche la circostanza che sia i Consigli comunali dei due comuni che il Consiglio regionale abbiano unanimemente concordato le variazioni territoriali, in quanto l'obbligo di consultazione ha lo scopo di tutelare unicamente gli interessi delle popolazioni coinvolte e non quelli degli enti territoriali.

La legge censurata contrasta quindi con l'art. 45 dello Statuto speciale regionale, poiché la Regione Sardegna ha provveduto alla variazione senza precedentemente sentire le popolazioni

interessate; tramite la ridefinizione dei confini, inoltre, ha violato il principio di autodeterminazione di queste ultime e il principio ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, secondo cui *“la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*.

La difesa regionale, che aveva sostenuto che la sussistenza dell'obbligo di sentire le popolazioni interessate solo nel caso in cui la variazione fosse conseguenza dell'istituzione di un nuovo Comune, è smentita anche dal tenore letterale della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58. Tale legge infatti disciplina lo svolgimento dei referendum consultivi previsti dall'art. 45 dello Statuto speciale e prevede un procedimento secondo cui le popolazioni vengono sentite tramite un apposito referendum, che deve obbligatoriamente svolgersi nel caso dell'istituzione di nuovi comuni, di modifica delle circoscrizioni comunali e di mutamento di denominazione di comuni. La medesima procedura trova applicazione anche nel caso di modifica delle circoscrizioni, come comprovato anche dall'art. 4 della l.r. n.58/1986, che disciplina l'iniziativa del procedimento di variazione, spettante ad un quinto degli elettori residenti nella frazione o parte di territorio che si intende trasferire ad un altro comune.

La legge regionale impugnata invece è stata approvata seguendo la procedura disciplinata agli articoli 16 e 17 della legge regionale sopra richiamata, relativi ai casi di determinazione e definizione dei confini, che si applicano in presenza di incertezza nell'individuare i confini naturali dei comuni o più in generale nel caso di contestazione dei confini comunali, casi in cui non è necessario sentire le popolazioni, poiché lo scopo della disciplina è chiarire una situazione di incertezza territoriale, condizione tuttavia totalmente assente nel caso dei comuni sardi oggetto della sentenza.

In conclusione, necessità di razionalizzazione dello sviluppo urbanistico quali quelle presenti nel caso dei comuni di Magomadas e Tresnuraghes non esonerano la Regione Sardegna dallo svolgere apposite consultazioni delle popolazioni interessate prima di procedere ad eventuali variazioni territoriali dei comuni presenti sul suo territorio. Sulla base di tali considerazioni la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2017 n.4.